

ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. IV BIS, N. 6476 DELL'01.04.2025 RESA NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO R.G. 9432/2021

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del **T.A.R. Lazio – Roma n. 6476 dell'01.04.2025** resa nel giudizio R.G. n. 9432/2021, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte di tutti i soggetti collocati utilmente nella graduatoria di cui al Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport del 13.09.2021 di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito dell'Avviso Pubblico “Sport e Periferie 2020”, nella qualità di controinteressati.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del R.G. n. 9432/2021 nella sottosezione “*Ricerche – Ricorsi*” presente all'interno della pagina relativa al “*TAR Lazio – Roma*”.

***** *****

1 - Autorità giudiziaria adita: T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Quater;

2 - Estremi del ricorso: R.G. n. 9432/2021;

3 - Ricorrente: Comune di Pontecagnano Faiano;

4 - Estremi dei provvedimenti impugnati con ricorso principale:

a – Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport del 13.09.2021 di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati

nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Sport e Periferie 2020" (con relativi allegati), con cui la domanda di finanziamento del Comune di Pontecagnano è stata dichiarata "non ammissibile" (Allegato 2) per "violazione del par. 6 lett. c) e par. 8 lett. g) dell'Avviso";

b - ove occorra, della nota del Capo del Dipartimento per lo Sport prot n. 26610 del 24.06.2021, con cui si è chiesta la trasmissione di delibera di Giunta Comunale di ratifica del contenuto della determina dirigenziale n. 1273/2020 di approvazione del progetto esecutivo, per "non idoneità" della predetta determina ad integrare il requisito prescritto dal paragrafo 6 lett. e) dell'Avviso;

c - ove e per quanto occorra, del paragrafo 6 lett. e) e del paragrafo 8 lett. g) dell'Avviso laddove inteso nel senso che la delibera di approvazione dell'intervento debba essere adottata, a pena di esclusione, dall'Organo Collegiale dell'Ente Pubblico per tutti i livelli di progettazione;

d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

5 – Sintesi motivi di ricorso principale e dei motivi aggiunti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, in data 13.7.2020, ha approvato l'Avviso Pubblico "Sport e Periferie 2020" per il finanziamento di interventi volti alla realizzazione, rigenerazione, completamento ed adeguamento di impianti sportivi destinati ad attività agonistica nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane mediante risorse del Fondo di cui all'art. 1 co 182 L. 160/2019.

L'avviso (par. 6) ha richiesto, a pena di esclusione (par. 8 lett. g), la trasmissione *“della delibera di approvazione dell'intervento, se il proponente è un Ente Pubblico”*.

Il Comune di Pontecagnano ha presentato domanda di accesso al finanziamento sulla base di un progetto esecutivo per la sistemazione del campo di calcio comunale con adeguamento degli spogliatoi, corredata di tutta la documentazione prescritta ed, in particolare, per quanto di interesse, della determina dirigenziale n. 1273 del 30.10.2020 di approvazione del progetto esecutivo.

Il Dipartimento per lo Sport, con nota prot. n. 26610 del 24.06.2021, tuttavia, ha riscontrato alcune criticità, in quanto il Comune di Pontecagnano avrebbe allegato la determina dirigenziale n. 1273/2020 (di approvazione del progetto esecutivo) in luogo di una delibera di approvazione dell'intervento e, pertanto, ha invitato l'Amministrazione Comunale a trasmettere la delibera di Giunta Comunale di ratifica del contenuto della determinazione dirigenziale n. 1273/2020.

Il Comune di Pontecagnano, con nota prot. n. 27119 del 29.06.2021 ha trasmesso delibera di G.M. n. 136 del 27.10.2020, con la quale ha approvato il progetto definitivo riservando all'organo competente la approvazione del progetto esecutivo, oggetto della determina dirigenziale n. 1273/2020.

Il Dipartimento per lo Sport, tuttavia, con Decreto del 13.09.2021, approvata la graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento (All. A), ha definito, nell'Allegato B, le domande ritenute *“non ammissibili” per “non conformità” all'Avviso per vizi escludenti non superabili o non superati a seguito dell'attivazione del soccorso procedimentale”* tra cui ha ricompreso, a torto, il Comune di Pontecagnano.

Il Dipartimento ha disposto, pertanto, la esclusione del Comune di Pontecagnano dalla graduatoria finale (di ammissione a finanziamento), assumendo una presunta “*violazione del par. 6 lett. e) e par. 8 lett. g) del Bando*”.

L’Amministrazione Comunale, pertanto, ha impugnato davanti al T.A.R. Lazio – Roma (R.G. 9432/2021) il Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport del 13.09.2021 di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Sport e Periferie 2020” (con relativi allegati), con cui la domanda di finanziamento del Comune di Pontecagnano è stata dichiarata non ammissibile, deducendo:

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 23 E 27 D.LGS. 50/2016 – ART 48, 49 E 107 TUEL) – VIOLAZIONE DEL RIPARTO DI COMPETENZE IN TEMA DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI – ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA - TRAVISAMENTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – ABNORMITÀ).

1.1 - Il Comune di Pontecagnano ha contestato la illegittima esclusione disposta dal Dipartimento dello Sport, fondata sulla presunta carenza della delibera dell’Organo Collegiale di approvazione dell’intervento.

Ma tale deficit documentale non sussiste.

L’intervento sportivo, infatti, correttamente è stato approvato:

- con delibera di G.M. n. 136 del 27.10.2020, per il progetto definitivo;
- con determina n. 1273 del 30.10.2020, per l’esecutivo.

Di guisa che non può adombrarsi alcuna carenza di approvazione dell’intervento, unico requisito prescritto a pena di esclusione dal finanziamento.

1.2. Né varrebbe adombrare una presunta “non corretta” approvazione del progetto esecutivo, oggetto di finanziamento, perché disposta dal Dirigente e non dall’Organo Collegiale (Giunta Comunale).

Il regime di approvazione dei livelli di progettazione, infatti, è regolato direttamente dalla normativa del TUEL e del Codice dei Contratti Pubblici e non può essere validamente derogato da un bando di accesso ad un finanziamento.

La progettazione, ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 50/2016, è articolata su tre distinti livelli corrispondenti a differenti gradi di approfondimento (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva) che interagiscono e si sviluppano con continuità.

La competenza ad approvare la progettazione di opere pubbliche, pertanto, è ripartita tra gli Organi della PA sulla base dei distinti livelli di progettazione e della connessa discrezionalità amministrativa secondo il principio di “separazione” tra gestione politica, cui sono riservati gli atti di indirizzo e di controllo politico (delibere di Consiglio o di Giunta ai sensi degli artt. 48 e 49 TUEL) e gestione amministrativa, di competenza dei Dirigenti (art. 107 TUEL), che danno attuazione alle scelte gestionali.

La progettazione di fattibilità ed il progetto definitivo, attraverso individuazione delle caratteristiche qualitative e funzionali, pertanto, sono riservati all’Organo Collegiale (Giunta Comunale), rispondendo a criteri di discrezionalità amministrativa.

Il progetto esecutivo, invece, per l'elevato grado di specificità ed approfondimento tecnico ("ingegnerizzazione" dell'intervento previsto dal progetto definitivo) comporta unicamente valutazioni tecniche che sono riservate, in via esclusiva, ai Dirigenti (art. 107 TUEL) non residuando margini di discrezionalità politico-amministrativa.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il Dipartimento non poteva escludere il Comune di Pontecagnano per asserita carenza della delibera (collegiale) di approvazione del progetto esecutivo trattandosi di provvedimento riservato alla competenza del Dirigente che ha correttamente adottato la determina Dirigenziale n. 1273/2020.

Né poteva essere richiesta una atipica delibera di Giunta Comunale di ratifica della determina dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Organo Collegiale, perché in contrasto con il riparto di competenze in tema di lavori e con i principi di ratifica, diretti unicamente a sanare un vizio di incompetenza.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 23 E 27 D.LGS 50/2016 – ART 48, 49 E 107 TUEL) – VIOLAZIONE DEL RIPARTO DI COMPETENZE IN TEMA DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI – VIOLAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI (ART. 1362 E SS COD. CIV IN RELAZIONE ALL'ART. 1324 COD. CIV) - ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA - TRAVISAMENTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – ABNORMITÀ).

Il Comune di Pontecagnano, subito dopo, ha impugnato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche per violazione delle regole in tema di interpretazione degli atti amministrativi (art. 1362 e ss. c.c.).

La prescrizione di cui al paragrafo 6 lett. e) dell'Avviso, infatti, deve essere interpretata in conformità con la normativa in tema di approvazione della progettazione delle opere pubbliche e di riparto di competenze (tra gli organi di un Ente Locale).

Di guisa che i concorrenti non erano tenuti ad allegare un atto di un organo collegiale, a pena di esclusione, bensì l'atto di approvazione che la legge ha prescritto per il distinto livello progettuale dell'intervento oggetto di finanziamento.

Il Dipartimento, al più, avrebbe potuto richiedere, ad integrazione, la delibera di approvazione del progetto, da parte dell'organo collegiale e, dunque, la delibera di approvazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto definitivo, ma in nessun caso esigere una ulteriore approvazione da parte della Giunta Comunale.

2.2 – Il Comune di Pontecagnano, in ogni caso, ha comunque impugnato, in via subordinata, la clausola dell'avviso pubblico (par. 6 lett. e) e par. 8 lett. g), ove intesa a prescrivere, a pena di esclusione, una delibera collegiale (di approvazione dell'intervento) indipendentemente dal livello di progettazione.

La clausola, ove così interpretata, sarebbe illegittima per violazione del regime di competenze TUEL.

Il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, non può introdurre un regime di partecipazione in contrasto con il riparto legale di competenze mediante estensione delle delibere dell'organo collegiale (recte: politico) ad atti che esulano dai poteri della Giunta Comunale.

*** **

Il giudizio R.G. 9432/2021 è stato fissato per la Udienza Pubblica del 05.03.2025. Il T.A.R. Lazio – Roma, con ordinanza n. 6476/2025 dell'01.4.2025, tuttavia, valutati i motivi di ricorso, ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria (per pubblici proclami) mediante pubblicazione, di un sunto del gravame.

In ottemperanza, alla predetta ordinanza n. 6476/2025, pertanto, si procede alla notifica per pubblici proclami, così come disposto dal T.A.R. Lazio – Roma, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Si chiede, altresì, di trasmettere agli scriventi idonea documentazione attestante l'avvenuta notifica entro e non oltre il termine di **20 giorni** dal ricevimento della presente, al fine di consentire a parte ricorrente di ottemperare al deposito della prova dell'avvenuta notifica entro il termine assegnato.

La documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione dovrà essere trasmessa a mezzo p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata *avvocatolorenzolentini@pec.it*.

Salerno, 07.04.2025

Avv. Lorenzo LENTINI